OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE ALLA DGRC 614/2026

Il presente documento analizza tre criticità rilevate nello schema contrattuale allegato alla DGRC 614/2026, proponendo le relative soluzioni emendative per ristabilire la coerenza con la Relazione Tecnica (Allegato A) e con i principi giurisprudenziali vigenti in materia (in particolare alla luce della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2026).

- **CRITICITÀ N. 1**

Disallineamento tra Relazione Tecnica e Contratto in materia di "osmosi" dei tetti di spesa (Art. 4, comma 4)

- **CRITICITÀ N. 2**

Introduzione di un vincolo ulteriore non previsto per l'utilizzazione delle economie (Art. 4, comma 3)

- **CRITICITÀ N. 3**

Portata della Clausola di Salvaguardia alla luce della Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2026 (Art. 13)

CRITICITÀ N. 1

Disallineamento tra Relazione Tecnica e Contratto in materia di "osmosi" dei tetti di spesa (Art. 4, co. 4)

- **Previsioni dell'Allegato A (Relazione Tecnica):**
  - Fonte testuale: § 2, lett. a), co. 2
    "… nello schema di contratto allegato, all'art. 4, comma 4, è espressamente previsto che: <<è consentito che un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni ambulatoriali P.G. possa essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari; mentre non è consentita la condizione opposta>>, in modo da favorire il ricorso a questo setting assistenziale, poco utilizzato ma da ritenersi spesso più appropriato per le terapie dei minori";
  - Fonte testuale: § 2, lett. a), co. 6
    "in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nel regime ambulatoriale e/o domiciliare, le strutture potranno utilizzare tale economia per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriali piccolo gruppo, residenziali e semiresidenziali, nel rispetto della Capacità Operativa Massiva di ogni struttura".
  - Considerazioni
    Al § 2, lett. a), co. 2 e co. 6, la Relazione stabilisce che le economie derivanti dai volumi di riabilitazione ambulatoriale e/o domiciliare possono essere utilizzate per erogare prestazioni in regime ambulatoriale piccolo gruppo (P.G.), residenziale e semiresidenziale. Viene altresì fatto divieto della facoltà inversa («*non è consentita la condizione opposta*»), limitatamente al solo rapporto tra ambulatoriale P.G. e prestazioni ambulatoriali/domiciliari.

- **Previsione Contrattuale (Art. 4, co. 4):**
  - Fonte testuale: Art. 4, co. 4
    "Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma 2, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nel regime ambulatoriale e/o domiciliare, le strutture potranno utilizzare tale economia per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriali piccolo gruppo, residenziali e semiresidenziali, nel rispetto della Capacità Operativa Massiva di ogni struttura, mentre non è consentita la condizione opposta".
  - Considerazioni
    Il testo contrattuale recepisce solo parzialmente il principio, estendendo erroneamente il divieto assoluto della condizione opposta anche ai regimi residenziale e semiresidenziale. Peraltro, l'Allegato A, nel richiamare espressamente l'art. 4, comma 4, ne definisce anche il testo che, invece, risulta parzialmente modificato all'interno dell'accordo contrattuale.

- **Profili di Criticità:**
  - Si registra un evidente contrasto tra il testo del contratto e le disposizioni della Relazione Tecnica (Allegato A), la quale non prevede l'evidenziata preclusione per i setting residenziale e semiresidenziale.

- **Proposta di Soluzione:**

Modificare l'art. 4, co. 4, dello schema contrattuale come segue:
"Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma 2, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nel regime ambulatoriale e/o domiciliare, le strutture potranno utilizzare tale economia per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriali piccolo gruppo, residenziali e semiresidenziali, nel rispetto della Capacità Operativa Massiva di ogni struttura.
È consentito che un superamento dei limiti di spesa relativo alle prestazioni ambulatoriali P.G. possa essere compensato da un risparmio sul limite di spesa stabilito per le prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari; mentre non è consentita la condizione opposta".

CRITICITÀ N. 2
Introduzione di un vincolo ulteriore non previsto per l'utilizzazione delle economie (Art. 4, co. 3)

- **Previsioni dell'Allegato A (Relazione Tecnica):**
  - Fonte testuale: § 2, lett. c), co. 2
    "in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale dovuto ad un sotto utilizzo del tasso di occupazione così come stimato al punto precedente, le strutture potranno utilizzare tale economia, nei limiti del 15% del tetto assegnato, per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale/amb. P.G. nel rispetto della Capacità Massima Operativa di ogni struttura".
  - Considerazioni
    Il § 2, lett. c), co. 2, analogamente alla precedente DGRC 545/2024, consente alle strutture di utilizzare le economie da sottoutilizzo dei tetti residenziali e semiresidenziali (entro il limite del 15%) per l'attività ambulatoriale e ambulatoriale P.G..

- **Previsione Contrattuale (Art. 4, co. 3):**
  - Fonte testuale: art. 4, co. 3
    Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente, fermo restando il "rispetto della C.O.M. della struttura, è consentito che le strutture, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale dovuto ad un sotto utilizzo del tasso di occupazione, possano utilizzare tale economia, nei limiti del 15% del tetto assegnato per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale/ambulatoriale piccolo gruppo nel rispetto della Capacità Massima Operativa di ogni struttura; ***l'utilizzo di tali economie potrà essere consentito solo in caso di completo esaurimento del tetto assegnato alla struttura per i setting ambulatoriale e ambulatoriale piccolo gruppo".***
  - Considerazioni
    L'art. 4, co. 3, introduce un requisito aggiuntivo non contemplato dalla Relazione Tecnica: l'utilizzo di tali economie viene subordinato al «*completo esaurimento del tetto assegnato alla struttura per i setting ambulatoriale e ambulatoriale piccolo gruppo*».

- **Profili di Criticità:**
  - Difetto di istruttoria: La novella contrattuale introduce un aggravio non giustificato né autorizzato dall'Allegato A.
  - Retroattività e legittimo affidamento: Tale limitazione risulta tardiva e pregiudica le ragionevoli aspettative degli operatori che hanno operato nel 2026, confidando, come da normativa vigente e da giurisprudenza consolidata, nella ultrattività della disciplina precedente (DGRC 545/2024).
  - Illogicità applicativa: Si crea una discriminazione ingiustificata, subordinando la flessibilità infrasetting a fattori esogeni estranei al meccanismo compensativo.

- **Proposta di Soluzione:**

Emendare l'art. 4, co. 3, dello schema contrattuale eliminando l'inciso restrittivo:
«Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente, fermo restando il rispetto della C.O.M. della struttura, è consentito che le strutture, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale dovuto ad un sotto utilizzo del tasso di occupazione, possano utilizzare tale economia, nei limiti del 15% del tetto assegnato per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale/ambulatoriale piccolo gruppo nel rispetto della Capacità Massima Operativa di ogni struttura».

- **Previsione Contrattuale (Art. 13, co. 3):**
  - Fonte testuale: art. 13, co. 3
    "Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura accetta anche i criteri e la metodologia di determinazione dei limiti di spesa, che restano fermi per le determinazioni successive relative alle medesime annualità".
  - Considerazioni
    Il terzo comma stabilisce che, con la sottoscrizione, la struttura accetta i criteri e la metodologia di determinazione dei limiti di spesa, «*che restano fermi per le determinazioni successive relative alle medesime annualità*».

- **Profili di Criticità:**
  - La formulazione rischia di porsi in aperto contrasto con i principi espressi dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 30 luglio 2026.
  - Stando, infatti, a quanto sancito dal predetto pronunciamento, *"la clausola di salvaguardia rileva solo in relazione ai provvedimenti richiamati dall'accordo o da questo presupposti, dunque temporalmente antecedenti o concomitanti alla sottoscrizione di questo"*, vincolando, pertanto, *"soltanto alla non impugnabilità (od ulteriore contestabilità) degli atti noti (o conoscibili) al momento della sottoscrizione dell'accordo e però, simultaneamente, concernenti la disciplina finanziaria"* della/e annualità dedotta/e nell'accordo. Di conseguenza, non può ritenersi preclusa l'impugnazione degli atti e delle delibere successive (o a consuntivo) emesse nel corso della medesima annualità, poiché imprevedibili ed estranee al perimetro della conoscenza al momento della firma.
    L'estensione della rinuncia a "*ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto*" deve essere interpretata restrittivamente: se intesa come preclusione verso qualsiasi atto futuro o sopravvenuto concernente la/e medesima/e annualità, si porrebbe in aperto contrasto con i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria.
    Inoltre, l'adesione alla clausola preclude la contestazione dei criteri di calcolo e delle tariffe stabiliti ex ante. Tuttavia, la giurisprudenza tutela il diritto delle strutture di impugnare i provvedimenti resi ex post (a consuntivo) sulla medesima annualità, qualora presentino errori di calcolo o vizi propri non conoscibili al momento della sottoscrizione.

- **Proposta di Soluzione:**

Si prospettano due opzioni alternative di modifica dell'Art. 13:

- Opzione A (Soppressione del comma 3): Eliminare integralmente il terzo comma, riallineandosi al perimetro tracciato dall'Adunanza Plenaria.
- Opzione B (Modifica correttiva in subordine): Chiarire espressamente che l'accettazione non preclude l'impugnazione degli atti successivi, così come segue:

"3. Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura accetta anche i criteri e la metodologia di determinazione dei limiti di spesa di cui ai provvedimenti indicati al comma 1, senza alcuna preclusione della impugnabilità delle determinazioni successive relative alle medesime annualità, tranne che per i criteri e la metodologia di determinazione dei limiti di spesa dianzi accettati"».

Anaste	**Anffas Campania**	**Anpric**
Aris Campania	**Aspat**	**Nova Campania**